

TI_GERICHTE 35.1999.80 vom 15. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.1999.80

FR: TI_GERICHTE 35.1999.80 du 15 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 35.1999.80 del 15 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere risposto in maniera negativa. Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie in esame non consente infatti di istituire un obbligo a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione, il diminuito piacere di vivere. In questo modo, il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì impone anche, conformemente al tenore letterale del termine, una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il quale pur giungendo in seguito a una diversa conclusione in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann jedoch "dauernd" sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit" verstanden werden"). Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute - coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative - era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco giustificante una prestazione di indennità per menomazione dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, non potendosi in concreto più realizzare. Né l'indennità può essere erogata per altri motivi, l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo, per quanto breve fosse, prima di decedere avesse raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento della situazione valetudinaria. Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità per menomazione dell'integrità anche all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il personale medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'intégrité, in: PJA 2000, pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto

a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore. Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel caso di specie, il tema può restare indeciso.

E. 6

In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dell'_____ si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo difetto il presupposto della durezza, necessario per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità per essere insorto quello a una rendita d'invalidità (art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1 LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52 consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione della decisione sull'indennità. " (STFA del 27.12.2001, succitata) 2.6. Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, le circostanze che caratterizzano il caso di specie non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella a cui è pervenuto il TFA nella suevocata pronunzia del 27 dicembre 2001 nella causa Comunione ereditaria K.. Nel caso concreto, così come in quello riguardante l'assicurato K., sofferente di una identica patologia, si è confrontati con una diagnosi ed una prognosi generalmente infauste. L'unica sostanziale differenza risiede nel fatto che - se si considera determinante il momento in cui i sanitari decisero di interrompere le cure volte a guarire o comunque a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato, momento che coincide con quello in cui è intervenuta una stabilizzazione dello stato di salute (cfr., al proposito, STFA del 27.12.2001 succitata, p. 6 in fine) - la morte dell'assicurato K. è avvenuta entro un termine più breve (circa tre mesi più tardi) rispetto a quello entro il quale è invece deceduto _____ (circa due anni e mezzo più tardi: novembre 1995 [cfr. doc. __, p. 3: "Dal lato terapeutico, (...), ho proposto il seguente atteggiamento: vista la pratica impossibilità di proporre un intervento chirurgico curativo e la riconosciuta non risposta a regimi di chemio o radioterapia, ritengo che sia più opportuno intervenire in maniera palliativa qualora il paziente dovesse mostrare una riapparizione della dispnea o rispettivamente riapparizione del versamento pleurico. (...). Qualora nel caso dei necessari controlli si dovesse constatare riapparizione di dispnea rispettivamente di versamento, si potrà sottoporre il paziente ad un intervento di toracosopia con pleurodesi nell'intento di rallentare la formazione di versamento. A seconda del decorso si potrà poi eventualmente decidere su ulteriori misure palliative"] - agosto 1998 [cfr. doc. 42, p. 2]). Ora - a prescindere dalla questione a sapere se un periodo di circa due anni e mezzo rappresenti un "lungo periodo" ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. STFA del 27.12.2001 succitata, consid. 5 in fine) - se si volesse seguire la tesi difesa dalla ricorrente, si farebbe dipendere il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità unicamente dalle diverse scelte terapeutiche operate dei sanitari, constatato che fra la diagnosi ed il decesso, il tempo trascorso nelle due fattispecie è stato grosso modo il medesimo (due anni circa nel caso dell'assicurato K., due anni e mezzo circa in quello di _____). In effetti, se nel caso dell'assicurato K., gli specialisti del Servizio oncologico cantonale di _____ hanno seguito un approccio per così dire "aggressivo" (dopo aver posto la diagnosi, K. è infatti stato sottoposto, inizialmente, ad un intervento chirurgico di

decorticazione pleurica e del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione subsegmentale del lobo polmonare superiore sinistro e, in seguito, a ripetuti cicli di chemioterapia), ciò che ha di fatto comportato la posticipazione dell'inizio della somministrazione di cure palliative, nel caso di specie, il dottor _____, _____ di pneumologia presso l'Ospedale _____ di _____, scartata a priori l'opzione chirurgica nonché quella chemio- o radioterapeutica, siccome ritenute poco efficaci per il genere di patologia, ha per contro predisposto immediatamente l'applicazione di provvedimenti puramente sintomatici (cfr. doc. __, p. 3). Pertanto, alla luce di quanto precede e contrariamente a quanto preteso dall'insorgente in data 8 febbraio 2002 (cfr. XVII), quello della durata del tempo trascorso fra la stabilizzazione delle condizioni di salute ed il decesso di _____, non può costituire, in casu almeno, il criterio per decidere del diritto all'indennità per menomazione dell'integrità. Ritenuto che la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quella riguardante l'assicurato K., conformemente a quanto statuito dal TFA nella succitata sentenza del 27 dicembre 2001 (cfr. consid. 2.5.), agli eredi dell'assicurato va negato il diritto di percepire la pretesa indennità.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.